

Avv. Angelica BORGESE
Via Montegrappa n. 22
89024 POLISTENA – RC
tel/fax: 0966/943512
cell. 328/2665176
pec: angelicaborgese@pec.it
e.mail: angelicaborgese@libero.it

TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA

Sezione LAVORO

RICORSO ex art. 700 C.P.C.

con

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI

NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

nell'interesse di

FERLA FILOMENA nata Gioia Tauro il 02.11.1977 ed ivi residente alla Via Enrico Fermi n. 34 (C.F.: FRL FMN 77S42 E041U), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto e allegata telematicamente, dall' Avv. Angelica Borgese (C.F.: BRG NLC 73R42 G791Q), del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore in Polistena alla Via Montegrappa n. 22 (tel/fax: 0966/943512 – pec: angelicaborgese@pec.it per le comunicazioni e notifiche ex artt. 133 – 134 e 170 c.p.c).

- RICORRENTE –

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. : 80185250588), in persona del Ministro L.R.P.T., con sede in ROMA al Viale Trastevere n. 76/A, all'indirizzo P.E.C., urp@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P. 88100, CF 80004580793, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;



Nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE CALABRIA, CF. 97036700793, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Lungomare 259 – 88100 Catanzaro, all’indirizzo P.E.C. drcal@postacert.istruzione.it; domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P. 88100, CF 80004580793, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

MIUR – U.S.R. CALABRIA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, CF. 80007410808, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via S. Anna II Tronco – Loc. Spirito Santo, 89128 Reggio Calabria (RC), al proprio indirizzo di posta elettronica certificata usprc@postacert.istruzione.it; domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P. 88100, CF 80004580793, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di

tutti i DOCENTI, potenzialmente controinteressati, inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale nella Provincia di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2021/2022, tanto in posizione precedente quanto in posizione successiva, ove e per le ipotesi in cui siano da considerarsi interessati, con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso e pedissequo emanando provvedimento di fissazione dell’udienza ed ogni ulteriore atto conseguenziale sul sito web del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionale per la Calabria e Provinciale - Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

- RESISTENTI –



PER LA DECLARATORIA, previa emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, del diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 L 104/1992 e artt. 7 e 8 del CCNI del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con conseguente annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale e relativi elenchi esclusi nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/22 – Scuola Primaria – posto comune e lingua inglese, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Reggio Calabria – UFFICIO VI, in data 06.08.2021 e pubblicate con nota prot. N. 0008757 del 06.08.2021.

PREMESSO

- ✓ Che la Sig.ra Ferla Filomena è docente di Scuola Primaria con contratto a tempo indeterminato, tipo posto AN-COMUNE, in servizio presso CSEE8AT02B - P.CAVALIERE del Comune di Tortora (CS), come si evince dalle graduatorie pubblicate dall'U. S.P. di Reggio Calabria, allegate al presente ricorso.
- ✓ Che la stessa ha presentato, secondo la modalità “*istanze on line*”, domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, di cui all'art. 7 del CCNI del 08.07.2020 (cfr doc. n. 1) , per la scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022 per le sedi della provincia di Reggio Calabria (prot. n. MIUR.AOODGCASIS POLIS.58122010.03.07.2021 – doc. n. 2), ai fini del ricongiungimento alla famiglia e precisamente al genitore disabile, evidenziando di usufruire del “diritto di precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del C.C.N.I.” ed allegando la relativa documentazione comprovante tale diritto e precisamente: - decreto di



omologa di riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 ed indennità di accompagnamento per la sig.ra Barrese Giovanna (cfr doc. n. 3), - Autodichiarazione figli del disabile impossibilitati a provvedere all'assistenza del genitore, rilasciata dalla Sig.ra Ferla Giuseppina (cfr doc. n. 4) - dichiarazione personale per la determinazione del punteggio esigenze di famiglia (cfr doc. n. 5), - Dichiarazione personale per la determinazione dei benefici di cui alla L. 104/1992 per l'assistenza al genitore comprensiva dei documenti ivi indicati (cfr doc. n. 6), specificando, in domanda, quale tipologia di posto richiesto/titoli di specializzazione "Comune – lingua inglese".

- ✓ Che l'odierna ricorrente è, pertanto, destinataria dei benefici di cui all'art. 33 comma 5 e 7 della L. 104/1992, in quanto figlia individuata quale referente unica che presta assistenza continuativa alla propria madre convivente disabile, sig.ra Barrese Giovanna, come risulta documentato sia dal requisito sanitario della disabilità del genitore assistito, riconosciuta dal Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Palmi in data 25.06.2021 all'esito del procedimento di ATP iscritto al N. 2380/2019, sia dall'insussistenza di altri figli in grado di effettuare assistenza al genitore con disabilità per ragioni esclusivamente oggettive, ritualmente autocertificate.
- ✓ Che nel modulo di domanda trasmesso dall'U.S.P. di Reggio Calabria (cfr doc. n. 7 – I lettera di notifica), a conferma dell'acquisizione della domanda ed indicante i dati che sarebbero stati presi in considerazione per la valutazione della richiesta, non venivano indicati né la precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i del CCNI (art. 33 c. 5 e 7 L. 104/1992), né il titolo di specializzazione "lingua inglese".



- ✓ Che a seguito di reclamo inoltrato in data 22.07.2021 direttamente dalla docente Ferla (cfr doc. n. 8), veniva, alla stessa, trasmesso un nuovo modulo, rettificato, della domanda (cfr doc. n. 9 – II lettera di notifica), nel quale veniva inserita la valutazione della lingua inglese, ma continuava a rimanere omessa la precedenza di cui al citato art. 8 comma 1 punto IV lettera I del CCNI (ex art. 33 c. 5 e 7 L. 104/1992).
- ✓ Che l'interessata inoltrava, pertanto, in pari data e per tale motivo, un successivo reclamo (cfr doc. n. 10), rimasto senza esito.
- ✓ Che in data 26.07.2021, la sig.ra Ferla Filomena, per il tramite del sottoscritto difensore, inoltrava, a mezzo pec, formale reclamo avverso la mancata indicazione del diritto di precedenza ex art. 8 comma 1 punto IV lettera i C.C.N.I. (cfr doc. n. 11), chiedendone la relativa valutazione ai fini dell'esame della domanda, reclamo anche questo rimasto privo di riscontro.
- ✓ Che in data 28.07.2021 veniva pubblicata, unitamente all'avviso recante n. 0008282, da parte dell'U.S.P. di Reggio Calabria la graduatoria provvisoria di assegnazione provvisoria per la scuola primaria (cfr doc. n. 12 e 13), dalla quale si evinceva, con riferimento all'Ins. Ferla Filomena, la mancata valutazione del suddetto requisito.
- ✓ Che in data 30.07.2021, la sig.ra Ferla Filomena, per il tramite del sottoscritto difensore, inoltrava, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'U.S.P. di RC, ulteriore reclamo avverso la mancata indicazione e valutazione del diritto di precedenza ex art. 8 comma 1 punto IV lettera i C.C.N.I. nella graduatoria provvisoria (cfr doc. n. 14), chiedendone la relativa valutazione ai fini dell'esame della domanda, reclamo anche questo rimasto privo di riscontro.



- ✓ Che con avviso del 6.08.2021, recante n. 8757 – n albo n. 79/2021 (cfr n. 15) veniva pubblicata, sul sito web ufficiale dell’U.S.P. di RC, la graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria (cfr doc. 16), nella quale la sig.ra Ferla Filomena veniva collocata al posto n. 340, con omissione da parte del suddetto Ufficio Scolastico Provinciale dell’attribuzione della precedenza *de quo*, collocando la sig.ra Ferla nella posizione corrispondente al riconoscimento del solo punteggio relativo al ricongiungimento familiare con punti 6 e tipo posto comune – inglese, non considerando, quindi, la sussistenza del requisito riconosciuto dalla legge che l’avrebbe utilmente collocata con priorità rispetto ad altri candidati senza precedenza e/o in possesso di altri titoli di precedenza ma, comunque, da postergare rispetto alla precedenza di cui alla lettera I.
- ✓ Che in data 08.08.2021, con avviso n. 8817/2021 (cfr doc. n. 17) veniva pubblicato in allegato l’elenco dei docenti destinatari di assegnazione provvisoria interprovinciale a specifica sede nella provincia di Reggio Calabria (cfr doc. n. 18), nella quale la sig.ra Ferla veniva ingiustamente esclusa dall’assegnazione provvisoria con l’indicazione di “*non disponibilità*” e senza attribuzione di alcun punteggio per la precedenza di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, nonostante il riconoscimento dell’assegnazione provvisoria ad altri docenti con punteggio pari a quello attribuito alla ricorrente e senza punteggio di precedenza.
- ✓ Che il CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. del 8.07.2020 prevede all’art. 7 la possibilità di assegnazione provvisoria per i docenti di ogni ordine e grado, tra gli altri motivi, anche il ricongiungimento familiare, mentre il successivo art. 8 prevede l’ordine delle precedenze, indicando al punto IV – ASSISTENZA, lettera I “*il personale*



docente solo figlio/a individuato quale referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in gradi di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive”.

- ✓ Che nell’allegato 1 del suddetto CCNI relativo alla “sequenza operativa: utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente”, con riferimento alle “operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia” al punto n. 39 viene precisato che “il personale docente beneficiario delle precedenza di cui all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto”.
- ✓ Che, pertanto, le prioritarie necessità di assistenza alla madre disabile, versante in situazione di gravità, rendono assolutamente indifferibile il riconoscimento che la legge accorda alla ricorrente, al fine di tenere indenne la madre disabile dal danno grave ed irreparabile derivante dall’illegittima omissione della valutazione e del riconoscimento della precedenza prevista dall’art. 8 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A..
- ✓ Nonostante la domanda di assegnazione adeguatamente documentata ed attestante, quindi, la piena legittimità della richiesta avanzata dalla sig.ra Ferla, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, ha persino disatteso il tempestivo reclamo avanzato dalla ricorrente, non consentendo alla stessa di raggiungere la sede di Gioia Tauro, o altra sede viciniora come indicato in domanda, per lo svolgimento del servizio nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, impedendole,



quindi, prestare l'assistenza continuativa alla propria madre Barrese Giovanna, disabile in situazione di gravità.

- ✓ L'omissione di valutazione e di riconoscimento della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i del CCNI, in applicazione anche dell'art. 33 c. 5 e 7 L. 104/1992, da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria sono da considerarsi frutto di determinazioni che parte resistente avrebbe potuto rettificare già in autotutela, soprattutto a seguito dei reclami inviati e da ultimo il reclamo inoltrato, tempestivamente, a mezzo pec in data 30.07.2021, a seguito dell'emanazione della graduatoria provvisoria.
- ✓ Così, tuttavia, non è stato, essendo rimasti i suddetti reclami privi di riscontro, nonostante vi fossero i presupposti sia in fatto che in diritto per il trasferimento della ricorrente in sede viciniore al luogo di residenza della propria madre disabile (coincidente con il proprio), in applicazione del diritto alla precedenza ex art. 33 legge n. 104/92 in riferimento al trasferimento interprovinciale.
- ✓ La sig.ra Ferla stante l'illegittimità dell'operato del comportamento del MIUR e l'evidente lesione del proprio diritto all'assegnazione provvisoria interprovinciale in una delle sedi viciniori alla residenza della disabile indicate in domanda, nonché il diritto di quest'ultima ad essere assistita dalla figlia referente unica, è pervenuta nella determinazione di ricorrere all'Ill.mo Tribunale adito, chiedendo **tutela cautelare d'urgenza** per i seguenti motivi in

DIRITTO

In via del tutto preliminare appare necessario evidenziare la giurisdizione del Tribunale adito, sezione Lavoro, come peraltro indicato anche nell'avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie



interprovinciali, inerendo l'oggetto del contendere il rapporto privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, come previsto dal D. Lgs n. 165/2001.

L'art. 63, comma 1, del d. lgs n. 165 del 2001, infatti, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione". Le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del giudice ordinario. E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tali ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è lasciato al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì si fonda su criteri ben precisi e prefissati.

Per quanto, invece, attiene alla competenza territoriale, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, l'ultimo servizio utile alle dipendenze del MIUR è stato prestato dalla ricorrente presso l'istituto "P. Cavaliere" di Tortora (CS) e, pertanto,



ricade proprio all'interno della circoscrizione del Tribunale di Cosenza in forza della regola di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c..

SUL FUMUS BONI IURIS

Premesso quanto sopra, l'omessa valutazione e riconoscimento della precedenza all'odierna ricorrente, così come la graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, sono da ritenersi illegittime per i motivi di seguito esposti.

MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA di cui all'art. 8 del CCNI del 7.08.2020 ed ex LEGGE n. 104/1992.

La domanda presentata ai sensi dell'art. 7 del CCNI del 08.07.2021, per l'anno scolastico 2021/2022, relativo alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, ed in forza anche della precedenza di cui al successivo art. 8 comma 1 paragrafo IV lett. I), non risulta essere stata esaminata dal Ministero, non avendo la ricorrente ricevuto alcuna comunicazione di rigetto dell'istanza e dei successivi reclami, e/o do comunicazione dei motivi per i quali la precedenza richiesta non sia stata oggetto di esame.

La ricorrente ha chiesto l'assegnazione provvisoria ex art 7 del CCNI facendo valere la precedenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 paragrafo IV lett. i) in quanto figlia individuata quale unica referente di genitore disabile, portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.

Secondo parte la giurisprudenza, la legge suddetta attribuisce un diritto, che trova la sua ratio nell'esigenza di salvaguardare l'assistenza alle persone in stato di handicap (in tal senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 325 del 29/7/1996).

La natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla sua ratio legis e dalla collocazione all'interno di una legge contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 l. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto



della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92).

Nel caso di specie, le condizioni di salute della madre della ricorrente sono gravi, così come certificato dalla documentazione allegata (vedasi decreto di omologa allegato) e, pertanto, avendone diritto ha presentato la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale ai sensi dell'art 7 del CCNI.

A supporto dell'istanza ha documentato tempestivamente: di essere residente in Gioia Tauro alla Via Enrico Fermi n.34; di essere unica figlia referente che presta assistenza alla propria madre, residente anch'ella in Gioia Tauro alla Via E. Fermi n. 34 (e dunque di essere residente con la madre disabile, dato evincibile dalla dichiarazione trattandosi del medesimo indirizzo di residenza); che il “familiare” cui intendeva ricongiungersi era Barrese Giovanna; di usufruire della precedenza di cui dell'art. 8 comma 1 paragrafo IV lett I, nonchè di fruire dei benefici di cui alla L. 104/1992 per l'assistenza del genitore.

Ciò nonostante l'U.S.P. di RC non ha esaminato e riconosciuto il suddetto diritto di precedenza, non avendone fatto menzione né nella domanda di assegnazione



provvisoria contenente i dati che sarebbero stati esaminati (cfr doc. n. 7 e n. 9), né nella graduatoria definitiva, non avendo indicato il relativo punteggio.

L'assunzione in servizio da parte della docente Ferla Filomena in un ambito territoriale lontano dalla propria residenza, ove vive la madre disabile, pregiudica in maniera infausta i diritti di un soggetto debole che avrebbe, invece, necessità di maggiore tutela da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del CCNI del 8.07.2020, al personale docente destinatario dell'art. 33 commi 5 e 7 della citata Legge 104/1992 che sia figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore vanno accordate le *“precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria”* secondo le sequenze operative indicate nell'allegato 1 al citato CCNI (punto 39), laddove espressamente si stabilisce che detto personale *“viene trattato con priorità, nell'ordine previsto”*.

Si chiede, pertanto, anche al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento dell'anno scolastico, di imminente inizio, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio con urgenza all'illegittima condotta del Ministero resistente.

MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE

La mancata applicazione della precedenza ha comportato senza dubbio la mancata assegnazione provvisoria di una sede viciniora alla residenza della disabile, con conseguente assegnazione della ricorrente alla sede di servizio di Tortora, in provincia di Cosenza, distante circa 300 Km, con un tempo di percorrenza di circa 4 ore, dal Comune di Gioia Tauro, ove risiede unitamente alla madre disabile, e ciò senza tenere conto dei principi normativi dettati in materia e sulle primarie esigenze di salvaguardia nei confronti della madre disabile, principi che ove correttamente applicati avrebbero determinato l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di residenza.



SUL PERICULUM IN MORA.

Sussistono nel caso di specie i presupposti per la richiesta di emissione di un provvedimento di urgenza, anche *inaudita altera parte*.

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico 2021/2022, ad una scuola primaria ricompresa nel Comune di ricongiungimento alla madre disabile, espressamente individuate in domanda nell'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria ed all'uopo la ricorrente ha indicato quali Comuni di preferenza Gioia Tauro, Taurianova, Rizziconi e Palmi.

Il ricorso al provvedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella della propria madre disabile, che necessita dell'assistenza continua.

La necessità di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022, nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente e della madre disabile verrebbero totalmente ed irrimediabilmente lesi, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.

Con l'imminente avvio dell'anno scolastico, infatti, sulla base del mancato riconoscimento ed applicazione della riserva di posto e conseguente mancata assegnazione provvisoria, la ricorrente si dovrà trasferire in una sede lontana dal Comune di residenza, costretta a portare con sé anche la madre disabile, senza contatti e punti riferimento e, peraltro, bisognosa di aiuto in qualsiasi atto quotidiano della vita (è



stata infatti riconosciuta destinataria dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/1980), ed a sistemarla in un ambiente alla stessa estraneo.

Pertanto, la disabile verrà sradicata, per effetto dell'illegittima condotta dell'U.S.P. di Reggio Calabria, oltre che dal proprio ambiente di vita, anche dai centri di cura, compreso anche lo stesso medico curante, ove viene sottoposta a terapia medica e farmacologica.

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo l'allontanamento forzoso ed illegittimo della figlia, e conseguentemente della madre disabile, un pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio.

Premesso e ritenuto quanto sopra, la ricorrente FERLA FILOMENA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Sig. Giudice designando presso il Tribunale Civile di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, ai sensi degli artt. 700 e 669 e seguenti c.p.c., voglia accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

➤ **In via principale e cautelare, anche inaudita altera parte,**

1. riconoscere, accertare e dichiarare, il diritto della sig.ra Ferla Filomena ad usufruire del diritto di precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., all'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del C.C.N.I. del 08.07.2021, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 L. 104/1992 e, pertanto, il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria



interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel Comune di residenza della madre disabile, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE – lingua Inglese, con conseguente revoca e/o rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicata con avviso n. 8857 del 06.08.2021 e delle assegnazioni provvisorie interprovinciali pubblicate con avviso n. 8817 del 8.08.2021, con i quali è stata attribuita alla ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante, stante l'illegittima mancata attribuzione del richiesto diritto di precedenza, nonché annullamento e/o rettifica di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di RC, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni.

2. Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Ufficio Territoriale di Reggio Calabria, in persona del suo L.R.P.T., di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria, in favore della ricorrente Ferla Filomena, di una sede di servizio ubicata nel Comune di residenza della stessa e della propria madre disabile, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE – lingua Inglese.
3. Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte, il termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito.
4. In subordine fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari,



riconoscere ed accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del diritto di precedenza contemplata nel C.C.N.I. stante la necessità di assistenza continua da apprestare alla madre disabile e quindi l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022 in uno degli istituti scolastici ubicato nel Comune di residenza della stessa e della propria madre disabile, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE – lingua Inglese.

5. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
- Condannare, in ogni caso, le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.

In via ISTRUTTORIA

Previa acquisizione della documentazione sopra richiamata, allegata al fascicolo di parte e qui di seguito elencata:

1. CCNI del 08.07.2020
2. domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, di cui all'art. 7 del CCNI del 08.07.2020
3. decreto di omologa di riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 ed indennità di accompagnamento per la sig.ra Barrese Giovanna
4. Autodichiarazione figli del disabile impossibilitati a provvedere all'assistenza del genitore, rilasciata dalla Sig.ra Ferla Giuseppina
5. dichiarazione personale per la determinazione del punteggio esigenze di famiglia
6. Dichiarazione personale per la determinazione dei benefici di cui alla L. 104/1992 per l'assistenza al genitore comprensiva dei documenti ivi indicati
7. modulo di domanda trasmesso dall'U.S.P. di Reggio Calabria (I lettera di notifica)
8. reclamo inoltrato in data 22.07.2021 direttamente dalla docente Ferla



9. modulo, rettificato, della domanda trasmesso dall'U.S.P. di Reggio Calabria (II lettera di notifica)
10. Il reclamo inoltrato il 22.07.2021 reclamo
11. Reclamo inoltrato a mezzo pec in data 26.07.2021
12. Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria di assegnazione provvisoria per la scuola primaria
13. Graduatoria provvisoria di assegnazione provvisoria per la scuola primaria
14. Reclamo a mezzo pec del 30.07.2021
15. avviso del 6.08.2021, recante n. 8757 – n albo n. 79/2021 di pubblicazione di graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria
16. graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria
17. Avviso di pubblicazione delle assegnazioni provvisorie n. 8817/2021 del 08.08.2021
18. elenco dei docenti destinatari di assegnazione provvisoria interprovinciale a specifica sede nella provincia di Reggio Calabria

Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare l'esibizione, la produzione e quindi l'acquisizione, ex art. 210 e 421 cpc, di tutta la documentazione afferente il personale docente destinatario di assegnazione provvisoria interprovinciale per la classe di concorso scuola primaria nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022 e le rispettive domande di assegnazione provvisoria interprovinciale per il medesimo anno scolastico e di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta.

Con riserva di ogni ulteriore richiesta di prova, anche all'esito della costituzione di controparte.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è, allo stato, indeterminabile e che il contributo di € 259,00= è stato interamente versato.



ISTANZA

Per la determinazione delle modalità di modifica ex art. 151 c.p.c.

La sottoscritta Ferla Antonietta, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente ricorso ed allegata telematicamente,

premessso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione della sede di lavoro in provincia di Reggio Calabria, in applicazione della riserva di posto alla stessa riconosciuta in quanto destinataria dei benefici di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/1992, quale figlia individuata come referente unica che presta assistenza continuativa alla madre convivente, ai fini della stesura della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022 – Scuola Primaria posti comuni e sostegno.
- Ai fini dell'integrale e corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati e, cioè, a tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria che occupano un posto antecedente rispetto a quello della ricorrente.

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati, inseriti in graduatoria, sarebbe impossibile ed oltremodo gravosa atteso il rilevante numero dei destinatari, oltre al fatto che comporterebbe un ingiusto pregiudizio per la stessa ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso.
- Ai sensi dell'art. 150 c.p.c., primo comma, “Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si



procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.

Considerato che

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nella forma di semplice sunto del ricorso.
- L’efficacia di tale forma di notificazione è stata, più volte, messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenzialmente convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”.
- Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un’intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinaria e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l’avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un semplice “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite.
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare, comunque, oltremodo onerosa per la ricorrente.



- Già l'art. 12 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..
- Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09).
- Anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto del più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Sig.ra Ferla Filomena, come sopra rappresentata e difesa,



chiede

che l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice designato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria – Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022, che occupano una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria — Ufficio VI, www.istruzioneatprc.it, a cui lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere nel momento in cui ne riceverà la notifica ad opera della medesima ricorrente.

Polistena, li 01.09.2021

Avv. Angelica Borgese

